

N. 34/2023 P.U.
N. 5/2023 LIQ. CONTR.

N. 23/2023 REG. SENT.

CON 473/2023

REP. 62/2023

del 2/8/2023



REPUBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VERCELLI

riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati:

dott. Giovanni Campese - Presidente

dott. Claudia Gentili - Giudice rel.

dott. Elisa Trotta - Giudice

nel procedimento n. 34/2023 p.u. per l'apertura della liquidazione controllata del patrimonio

promosso da

PELLEGRINI LEONARDO, nato a [REDACTED], residente in [REDACTED],
[REDACTED], rappresentato e difeso dall'avv.to Elena Boccadoro;

- ricorrente -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Oggetto: apertura della liquidazione controllata del patrimonio

letto il ricorso proposto da Pellegrini Leonardo per l'apertura della liquidazione controllata del proprio patrimonio;

ritenuta la competenza dell'intestato Tribunale ex art 27, c. 2 CCI, atteso che il ricorrente è residente in Pezzana (VC) quindi il centro dei suoi interessi principali è collocato nel circondario del Tribunale di Vercelli;

rilevato che il ricorrente riveste la qualità di consumatore, avendo lavorato dapprima come libero professionista e poi essendo stato assunto con contratto dipendente a tempo indeterminato, sicchè ai sensi del combinato disposto degli artt. 65 c.1, 2 c. 1 lett. c) e 268 c. 1 CCI lo stesso è legittimato a richiedere l'apertura della liquidazione controllata del proprio patrimonio;

ritenuta la sussistenza della condizione di sovraindebitamento del ricorrente ai sensi dell'art. 2, c. 1 lett c) CCI, derivando la situazione debitoria e di squilibrio dalla



collaborazione istaurata con la società Harpacesas Srl e dal debito erariale conseguente dalla cessazione dell'attività;

rilevato che a corredo della domanda è stata prodotta tutta la documentazione di cui all'art 39 CCI, come imposto dall'art 65, c. 2 CCI;

rilevato che al ricorso è stata allegata anche la relazione particolareggiata del gestore della crisi nominato dall'OCC avv. Bruno Serianni il quale ha verificato la completezza ed attendibilità della documentazione prodotta dal ricorrente ed ha adeguatamente illustrato la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore;

ritenuto, quindi, che sussistano tutti i presupposti per dichiarare aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio del ricorrente;

ritenuto che, giusto il disposto dell'art. 270, c. 2 lett. b) CCI quale liquidatore possa essere nominato lo stesso gestore nominato dall'OCC;

ritenuto che, in considerazione delle spese necessarie per il mantenimento personale e familiare del ricorrente quali documentate in atti e verificate dal gestore della crisi, possano essere sottratti dalla liquidazione i redditi del ricorrente sino all'importo mensile di euro 988,33, con obbligo del ricorrente di versare al liquidatore il reddito eccedente tale limite nonché ogni ulteriore entrata (a qualsiasi titolo) che dovesse sopraggiungere durante la pendenza della procedura;

P.Q.M.

Visto l'art. 270 CCI

- 1) dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio di PELLEGRINI LEONARDO, nato a [REDACTED], residente in [REDACTED];
- 2) Nomina Giudice Delegato il dott. Claudia Gentili;
- 3) Nomina liquidatore l'avv. Bruno Serianni;
- 4) Ordina al ricorrente di depositare **entro sette giorni** dalla notifica della presente sentenza le scritture contabili e fiscali obbligatorie nonché l'elenco dei creditori;
- 5) Assegna ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del ricorrente, il **termine perentorio di giorni 60** dalla notifica della presente sentenza per la trasmissione al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo PEC che sarà loro indicato, della domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCI;
- 6) Dispone che risulti escluso dalla liquidazione il reddito del ricorrente sino alla concorrenza dell'importo di euro 988,33 mensili, con obbligo del ricorrente di versare al liquidatore il reddito eccedente tale limite nonché ogni ulteriore entrata (a qualsiasi titolo) che dovesse sopraggiungere durante la pendenza della procedura;
- 7) Dà atto che, ai sensi degli artt. 270, c. 5 e 150 CCI, a partire dalla data di pubblicazione della presente sentenza nessuna azione individuale esecutiva o

cautelare anche per crediti maturati durante la procedura di liquidazione controllata del patrimonio può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella liquidazione controllata del patrimonio di Pellegrini Leonardo;

8) dispone che il liquidatore:

- entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza, provveda ad aggiornare l'elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà la presente sentenza, indicando anche il proprio indirizzo PEC al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione di beni;
- entro 90 giorni dall'apertura della liquidazione controllata, provveda alla formazione dell'inventario dei beni del debitore e alla redazione di un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l'approvazione da parte del giudice delegato;
- provveda entro 45 giorni dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione/rivendica/restituzione ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell'art. 273 CCI;
- provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del suo compenso, ai sensi dell'art. 275, c. 3 CCI;
- provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale l'emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell'art. 276 CCI;

9) dispone che entro il 30/6 e il 30/12 di ogni anno (a partire dal 31/12/2023) il liquidatore depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l'estratto del conto corrente della procedura. Nel rapporto il liquidatore dovrà indicare anche a) se il ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento; b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi dell'art. 280 CCI. Il rapporto, una volta vistato dal Giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore al debitore, ai creditori e all'OCC

10) Dispone che, a cura del liquidatore, la presente sentenza sia inserita su sito internet del Tribunale di Vercelli. L'esecuzione dei suddetti adempimenti dovrà essere documentata nella prima relazione semestrale

Manda alla cancelleria per la notificazione al debitore e per la comunicazione al liquidatore.

Vercelli, 28.07.2023

Il Giudice Est.
dott. Claudia Gentili

Il Presidente della Sezione Feriele
dott. Giovanni Campese

IL FUNZIONARIO INIZIARIO
TAVANO Dr.ssa ROSSANA

Depositato nella Cancelleria del
Tribunale di Vercelli
Oggi 02 AGO 2023

IL FUNZIONARIO INIZIARIO
TAVANO Dr.ssa ROSSANA

